



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Sede legale e amministrativa
ex Convento delle Benedettine
Via A. Manzoni n. 1
85052 Marsico Nuovo (PZ)

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Tel. 0971/954656
Fax. 0971/954663
e-mail: info@parcoappenninolucano.it
C.F. 91008560764 P.IVA n. 01719590760

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO – VAL d'AGRI – LAGONEGRESE

(approvato con deliberazione n. 07 del 12 marzo 2010 e s.m.i.)

**Testo coordinato del regolamento a seguito delle modifiche introdotte dalle
deliberazioni commissariali n. 25/2010 e n. 12/2012**



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

PRINCIPI

Art. 1

1. L'Ente parco disciplina l'acquisizione e l'utilizzo degli automezzi necessari al proprio scopo istituzionale uniformandosi alla legge 23 dicembre 1996 n. 662.
2. In applicazione dei contenuti di cui all'art. 2 della legge n. 662/96 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1998 l'Ente Parco provvede all'acquisizione di automezzi esclusivamente mediante noleggio a lungo termine o locazione finanziaria di automezzi ovvero altre forme negoziali di pari o maggiore convenienza.
3. L'utilizzo delle autovetture in dotazione all'amministrazione sarà conforme al decreto del presidente del consiglio dei ministri *3 agosto 2011*¹.
(1) comma modificato con deliberazione commissariale n. 012 del 3 aprile 2012.
4. *Agli Organi dell'Ente Parco Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese non sono assegnate autovetture ad uso esclusivo, così come disposto dal D.P.C.M. 3 agosto 2011. Eventuali deroghe saranno ammesse solo a seguito di nuove disposizioni di legge*².
(2) comma sostituito con deliberazione commissariale n. 012 del 3 aprile 2012.
5. L'Ente parco disciplina l'utilizzazione degli automezzi utilizzati in sintonia con i principi della razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie e della progressiva riduzione delle spese. Si avvale della facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP s.p.a.) che contemplano il noleggio a lungo termine o la locazione finanziaria di automezzi ovvero altre forme negoziali di pari o maggiore convenienza per l'Ente parco.
6. Ove l'Ente parco non ricorra alle convenzioni di cui al comma precedente ne utilizza, in ogni caso, i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, se riferiti allo stesso prodotto, di negoziazione. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale all'Ente parco si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
7. I provvedimenti con cui l'Ente Parco Nazionale dispone di procedere in modo autonomo senza avvalersi delle convenzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono trasmessi all'Ufficio preposto al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del successivo comma 4.

NORME GENERALI

Art. 2

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 1, il fabbisogno degli automezzi è determinato annualmente dal Direttore del Parco, tenuto conto delle indicazioni provenienti dai Responsabili degli Uffici e Servizi dell'Ente parco e delle esigenze di reintegro e rinnovo del parco macchine.
- 1³_{bis} *Gli acquisti in proprietà degli automezzi sono curati nel rispetto e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal regolamento di contabilità dell'Ente Parco, previa deliberazione del consiglio direttivo che tiene conto delle norme di principio riportate nell'art. 1.*

(3) Comma aggiunto con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

2. La determinazione del fabbisogno di cui al precedente comma 1 è emanata successivamente all'adozione, da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, del Bilancio di previsione dell'anno corrente.
In sede di adozione del Bilancio di previsione il Consiglio Direttivo valuta se aumentare il capitolo di spesa relativo al noleggio a lungo termine o alla locazione finanziaria degli automezzi dell'Ente Parco.
3. All'atto del noleggio a lungo termine o della locazione finanziaria tutti gli automezzi sono registrati nell'inventario dell'Ente parco ed assunti in carico dal Direttore del parco, in qualità di Consegnatario, ovvero dal dipendente individuato con apposito atto direttoriale quale Consegnatario dei veicoli dell'Ente parco.
4. Il Consegnatario, tramite il proprio Ufficio, per ogni singolo automezzo acquisito dall'Ente parco cura e predispone:
 - il "libretto di macchina";
 - il "libro fornitura" (o "scheda veicolo");
 - il programma di manutenzione secondo le indicazioni fornite dalla casa costruttrice ed, in ogni caso, tenendo conto della frequenza del loro impiego;
 - il collaudo secondo le modalità e tempi previsti dalla vigente normativa;
 - la revisione secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada;
 - la gestione delle pratiche assicurative;
 - l'apposizione sulle portiere della scritta o del segno distintivo dell'Ente parco, relativamente alle autovetture del servizio tecnico;
 - *l'immatricolazione del veicolo⁴*.
- (4) punto aggiunto con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.
5. Il Consegnatario verifica, con cadenza trimestrale, la regolare tenuta del libretto di macchina accertando, in particolare, la congruità dei consumi e delle spese con riguardo ai chilometri percorsi ed allo specifico impiego dell'automezzo, e informando, con propria relazione, il Direttore del parco di eventuali anomalie.
Il Direttore del Parco adotta le iniziative adeguate alla rimozione delle anomalie denunciate dal Consegnatario ovvero da esso Direttore riscontrate in qualità di Consegnatario.
6. Per gli automezzi concessi in comodato d'uso agli organi di coordinamento territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente valgono le disposizioni riportate agli articoli 12 e seguenti.
7. *Soppresso⁵*.
- (5) comma soppresso con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.

Art. 3

Il Direttore del parco privilegia, in tutti i casi sia più conveniente per gli interessi dell'Ente parco, l'impiego degli automezzi detenuti a titolo di noleggio, locazione finanziaria ovvero altra forma negoziale consentita, diramando agli Uffici dell'Ente ed al personale dipendente adeguate prescrizioni.

Detta, inoltre, le opportune disposizioni per conseguire nell'utilizzo degli automezzi una gestione più efficiente ed economica, attenendosi ai seguenti criteri guida:

- utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle strutture ovvero, ove non programmabili, segnalate tempestivamente;



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

- razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti;
- uso degli automezzi limitato ai casi di necessità ed in rapporto alle distanze da percorrere;
- tendenziale riduzione del chilometraggio complessivo su base annua.

Art. 4

1. L'uso degli automezzi è autorizzato per iscritto dal Direttore del parco ovvero, in sua assenza, dal dipendente dell'Ente parco delegato dal Direttore.
2. Il Responsabile di ciascun Ufficio e/o Servizio dell'Ente parco può richiedere al Direttore del parco l' "utilizzo temporaneo" dell'automezzo, tramite apposito modulo nel quale deve essere indicato il conducente dell'automezzo, l'arco di tempo presunto dell'utilizzo, la sede di destinazione e le ragioni della richiesta. Nel modulo in questione apposito spazio deve essere riservato alla dichiarazione, sottoscritta dal conducente, di impegno al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, all'uso del mezzo con diligenza e cura e all'assunzione di responsabilità per gli eventuali danneggiamenti all'automezzo dovuti a negligenza od imprudenza.
3. Le autovetture destinate in maniera continuativa ad un Ufficio e/o servizio specifico dell'Ente parco possono essere assegnate in "affidamento temporaneo" al dipendente Responsabile dello stesso che provvede ad autorizzarne l'utilizzo tramite l'impiego di apposita modulistica analoga a quella indicata nel comma 2.
4. *I conducenti degli automezzi devono essere dipendenti dell'Ente parco o personale in servizio con qualsiasi forma contrattuale, anche di tipo interinale, muniti del titolo abilitativo alla guida prescritto dalle vigenti disposizioni⁶.*
(6) comma sostituito con deliberazione commissariale n. 012 del 3 aprile 2012.
5. E' fatto assoluto divieto al Direttore del Parco o al Responsabile affidatario temporaneo di concedere, per qualsiasi motivo, a privati od ad enti terzi l'uso degli automezzi di cui l'Ente parco dispone. Rimangono al di fuori di tale divieto gli automezzi speciali già assegnati ai Comandi- Stazione dei Vigili del Fuoco, per la lotta agli incendi boschivi nell'area ricadente nel perimetro del Parco e gli automezzi concessi in comodato d'uso agli Organi di coordinamento territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente per i compiti di sorveglianza del territorio del Parco.
6. Non è consentito all'Ente parco tenere a disposizione automezzi di riserva.
7. Tutti gli automezzi, quando non usati, devono essere sempre ricoverati nei garage ovvero in ambiti, possibilmente chiusi, di proprietà od in disponibilità dell'Ente Parco, anche in via temporanea.

Art. 5

1. L'uso degli automezzi di cui l'Ente parco dispone è consentito esclusivamente per le finalità istituzionali dello stesso e per esigenze di servizio.
2. Gli automezzi possono essere utilizzati durante l'orario d'Ufficio, fatte salve comprovate esigenze. Non sono ammessi a salirvi persone estranee all'Ente parco che non siano elencate nel modulo autorizzativo. Per impreviste e sopravvenute circostanze il trasporto di terzi potrà essere telefonicamente e previamente autorizzato dal Direttore



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

del Parco o, rispettivamente, dal Responsabile affidatario temporaneo dell'automezzo. Non è consentito trasportare cose od oggetti non attinenti al servizio.

3. *L'uso delle autovetture di servizio dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri è disciplinato dal presente regolamento, nonché conformemente a quanto prescritto nel D.P.C.M. 3 agosto 2011⁷.*

(7) comma sostituito con deliberazione commissariale n. 012 del 3 aprile 2012.

4. *Soppresso⁸.*

(8) comma soppresso con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.

Art. 6

1. All'atto della presa in carico di ogni automezzo il Consegretario attiva il "libro fornitura" nel quale sono riportati gli elementi identificativi dell'automezzo e successivamente, con cadenza trimestrale, i dati relativi ai carichi di carburante, di lubrificante, alla sostituzione dei pneumatici, alle riparazioni con indicazione relativa alla data ed al chilometraggio in cui sono state effettuate e di chi ha provveduto materialmente all'operazione, alla manutenzione, in modo che possa essere rilevato il costo medio e complessivo di esercizio.

2. Ogni automezzo è dotato di un "libretto di macchina" del tipo analogo a quello adottato per gli autoveicoli militari o delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile che consenta le seguenti registrazioni:

- Elementi identificativi dell'automezzo e relativo materiale di dotazione di scorta;
- Nome e cognome del conducente;
- Eventuale affidatario temporaneo dell'automezzo;
- Data ed orario di partenza;
- Data ed orario di arrivo;
- Chilometri segnati in partenza dal contachilometri;
- Chilometri segnati al rientro dal contachilometri;
- Esigenze di servizio che hanno motivato l'uso dell'automezzo;
- Eventuali rifornimenti di carburante e di lubrificante con le rispettive quantità;
- I sinistri occorsi;
- *Le spese inerenti il veicolo (tassa di proprietà, assicurazione, riparazioni eseguite, interventi di manutenzione, etc.)⁹;*
- *Le periodiche revisioni⁹.*

(9) punti aggiunti con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.

3. Il libretto di macchina deve essere, di volta in volta, firmato dal conducente e consegnato, con cadenza trimestrale, al Consegretario *al fine di consentire allo stesso la verifica di cui al precedente art. 2 comma 5¹⁰.*

(10) comma modificato con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.

4. I libretti di macchina interamente compilati sono conservati dal Consegretario.

Art. 7

1. Il conducente deve assicurarsi, prima di mettersi in viaggio, che l'automezzo sia coperto dall'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni ed integrazioni. È tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice della



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Strada, all'uso del mezzo con diligenza e cura ed è responsabile degli eventuali danni cagionati allo stesso per negligenza od imprudenza. E' responsabile dei danni a persone terze e a cose di terzi per colpa grave. Non gli è consentito fare dell'automezzo un uso personale o comunque diverso da quello autorizzato e sono a suo carico le sanzioni per infrazioni al Codice della strada e/o connesse alla circolazione del veicolo. Gli è vietato abbandonare l'automezzo senza le dovute cautele.

2. Il conducente quando restituisce l'automezzo ne cura il ricovero nei luoghi indicati al comma 7 dell'art. 4¹¹ ed è tenuto a dare immediatamente, e per iscritto, ogni notizia relativa a guasti, difetti ed inconvenienti riscontrati nell'uso del veicolo sottoscrivendo le relative annotazioni nel libretto di vettura.

(11) comma modificato con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.

3. In caso di guasti improvvisi verificatisi nel corso del viaggio ed in genere nei casi di urgenza e necessità, il conducente dell'automezzo, previa autorizzazione anche telefonica del Direttore del Parco ovvero, in sua assenza, del Responsabile affidatario temporaneo, può fare eseguire immediatamente le riparazioni necessarie ricorrendo alle officine disponibili sul posto. In tali evenienze le spese di riparazione, ove sostenute dal conducente, debbono essere documentate nelle forme prescritte e, una volta vistate da colui che le ha autorizzate, vanno rimborsate dall'Ufficio di ragioneria sulla base della documentazione presentata e nei termini più solleciti.
4. Nel caso di furto dell'automezzo il conducente deve provvedere immediatamente alla relativa denuncia alle competenti autorità di polizia e, di seguito, presentare un dettagliato rapporto al Direttore del parco o al Responsabile affidatario temporaneo.

Art. 8

1. In caso di incidente stradale il conducente ha l'obbligo:
 - Di fermarsi immediatamente e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
 - Di darne comunicazione telefonica al Direttore del parco od, in sua assenza, al Responsabile affidatario temporaneo e, ove autorizzato, di compilare il modello di constatazione amichevole di incidente/denuncia di sinistro ovvero redigere rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone e/o alle cose, delle responsabilità presunte, con l'indicazione delle coperture assicurative dei terzi coinvolti. Se il conducente è impossibilitato, il Direttore del parco od, in sua assenza, il Responsabile affidatario temporaneo provvede d'ufficio a tali adempimenti.
2. Il conducente, ove ritenuto necessario od anche solamente opportuno, richiede l'assistenza della Forza pubblica per gli accertamenti di rito ovvero provvede a recarsi personalmente al più vicino posto di polizia consegnando al Direttore del Parco o al Responsabile affidatario copia dell'eventuale verbale ivi redatto.
3. Il direttore del Parco o il Responsabile affidatario, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicuratrici secondo le norme vigenti e ove sia stato danneggiato l'automezzo dell'Ente parco richiede l'effettuazione urgente degli accertamenti del caso per poter successivamente riparare il mezzo e ottenere il risarcimento del danno subito.



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, REVISIONI E RIFORMIMENTO

Art. 9

1. La buona manutenzione dell'automezzo è di competenza dell'Ufficio del Consegnatario o del Responsabile affiatario temporaneo e consiste nella verifica, con cadenza non superiore a giorni sette, dello stato di efficienza del mezzo, con particolare riguardo a:
 - Controllo dei livelli dell'olio, dell'acqua, del liquido dei freni;
 - Pulizia dell'automezzo;
 - Accertamento di eventuali perdite di carburante o di altri liquidi;
 - Verifica della corretta funzionalità degli apparecchi di bordo;
 - Controllo della pressione dei pneumatici;
 - Verifica delle parti esterne della carrozzeria.
2. Gli interventi di manutenzione e riparazione degli automezzi devono essere da eseguirsi secondo quanto stabilito nel contratto di noleggio a lungo termine o di locazione stipulato dall'Ente Parco, eventuali urgenze in deroga contrattuale sono autorizzati dal Direttore del parco presso le officine convenzionate o, eventualmente, *aggiudicataria*¹² del servizio.

(12) comma modificato con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.

3. Compete al Consegnatario assicurare l'effettuazione dei tagliandi previsti dal libretto di manutenzione di ciascun automezzo e controllare la revisione dello stesso in conformità a quanto disposto dal vigente Codice della Strada, *lo stesso provvederà, inoltre, a segnalare con congruo anticipo e per iscritto all'ufficio ragioneria le scadenze relative alla copertura assicurativa, alla tassa di proprietà ed ad ogni adempimento di legge inerente gli automezzi assunti in carico*¹³.

13) comma modificato con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.

Art. 10

1. I conducenti degli automezzi provvedono ai rifornimenti di carburante nelle stazioni di rifornimento tassativamente indicate dall'Ente e nel rispetto della procedura (utilizzo di carta petrolifera, utilizzo di buoni da staccarsi dal bollettario in dotazione o altre modalità di pagamento) stabilita dal direttore del Parco con atto da adottarsi in concomitanza con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In tutti i casi in cui, per giustificate circostanze, non sia possibile attenersi alle modalità di rifornimento e di pagamento previste nel comma precedente e sia preteso il pagamento in contanti da parte del conducente dell'automezzo, costui dovrà pretendere il rilascio di una ricevuta fiscalmente rilevante e potrà essere rimborsato delle spese sostenute solo dietro presentazione di tale ricevuta al competente Ufficio dell'Ente parco.

VERIFICA ANNUALE

Art. 11

Alla fine di ogni anno finanziario il Consegnatario riepiloga su appositi tabulati tutti i dati concernenti gli automezzi detenuti dall'Ente a titolo di noleggio, locazione finanziaria



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ovvero altra forma negoziale consentita procedendo al raffronto degli stessi in modo che possa essere rilevato il rispettivo costo medio e complessivo di esercizio ed evidenziata la modalità operativa (noleggio o locazione finanziaria ecc.) rivelatasi economicamente più conveniente per l'Ente.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI GLI AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO D'USO.

Art. 12

1. Per gli automezzi concessi in comodato d'uso al Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente devono essere impiegati per lo svolgimento dei compiti, indicati nelle lettere da a) ad e) dell'art. 2 del d.p.c.m. 5 luglio 2002, cui al Coordinamento territoriale predetto compete di provvedere alle dipendenze funzionali dell'Ente parco.
2. Dagli oneri di funzionamento e manutenzione dei predetti automezzi che, a mente dell'art. 3 - comma 2, lett. c) – del d.p.c.m. 5 luglio 2002, gravano sul bilancio dell'Ente parco, va detratta la quota parte relativa allo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo forestale dello Stato che il Coordinamento territoriale contestualmente assicura ai sensi dell'art. 2, primo periodo, del predetto d.p.c.m.

Art. 13

I principi enucleati nell'articolo 1 del presente Regolamento trovano applicazione anche con riferimento alla dotazione degli automezzi dell'Ente parco da concedere, tramite comodato d'uso, al Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.

Art. 14

Ai fini della determinazione di cui all'art. 2 comma 1 il Consegnatario ed il Direttore del Parco tengono conto delle indicazioni provenienti dall'Ufficiale del Corpo forestale dello Stato preposto al comando del Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.

Art. 15

Nel caso in cui il Consegnatario, nell'ambito della verifica trimestrale, riscontri delle anomalie informa il direttore del parco, quest'ultimo ne da formale comunicazione all'Ufficiale del Corpo forestale dello Stato preposto al comando del Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente che adotta le iniziative adeguate alla loro rimozione.



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Art. 16

Non trovano applicazione con riguardo all'utilizzo degli automezzi concessi in comodato d'uso al Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente le seguenti disposizioni del presente Regolamento:

- Art. 3;
- Art. 4, dovendosi l'utilizzo degli automezzi concessi in comodato d'uso ritenere disciplinato dalle norme dell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato concernente l'uso degli automezzi dello stesso Corpo forestale e fermo restando, nei confronti dell'ufficiale preposto al Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, l'assoluto divieto di consentire, per qualsiasi motivo, a privati od ad enti terzi l'uso degli automezzi concessi in comodato d'uso.
- Art. 5, rimanendo fermo che gli automezzi concessi in comodato d'uso, quando non usati, devono, ove possibile, essere sempre ricoverati nei garage ovvero in ambiti, possibilmente chiusi, in disponibilità ovvero soggetti al controllo del Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato.
- Art. 6 commi 1, 2 e 3. L'ufficiale preposto al Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, rimane tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, al Consegnatario i libretti di macchina degli automezzi concessi in comodato d'uso.
- Art. 7;
- Art. 8 commi 1 e 2. L'ufficiale preposto al Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, in caso di sinistri, assume le necessarie iniziative per consentire sollecitamente al Direttore del parco di porre in essere gli adempimenti prescritti dal comma 3 del medesimo art.8.
- Art. 9 comma 1.

DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Art. 17

Gli effetti del presente regolamento decorreranno una volta trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nell'Albo dell'Ente parco, e condizionatamente all'apposizione del visto tutorio da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

NORMA DI RINVIO

Art. 18 *soppresso*¹⁴.

(14) articolo soppresso con deliberazione commissariale n. 025 del 12 luglio 2010.

Per copia conforme all'originale
Il Dirigente Generale
F.to arch. Vincenzo Fogliano